

Allegato "B" all'atto n.24711/10816 di repertorio-----

-----**STATUTO**-----

-----della Fondazione-----

-----**Italian World Scleroderma Foundation - ETS**-----

-----Articolo 1-----

-----**Durata e denominazione**-----

1.1 E' costituita a tempo indeterminato una Fondazione denominata-----

-----**Italian World Scleroderma Foundation - ETS**-----

-----in breve **I-WSF ETS**-----

1.2 La Fondazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione ETS.-----

-----Articolo 2-----

-----**Sede**-----

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.-----  
La variazione dell'indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 14 del presente Statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 117/2017.-----

2.2 Delegazioni, uffici e sedi operative potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.-----

La Fondazione opererà sia in Italia che all'estero.-----

-----Articolo 3-----

-----**Scopo e attività**-----

3.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.-----

3.2 In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere, in Italia e nel mondo, -----

- la ricerca e l'educazione nel campo della sclerodermia e delle malattie ad essa correlate; -----

- l'organizzazione di eventi educativi e la raccolta di fondi per tali scopi. -----

3.3 La Fondazione intende perseguire le suddette finalità mediante lo svolgimento **delle seguenti attività di interesse generale riconducibili ai settori di cui all'art. 5, lett. d) ed h) del D.Lgs. 117/2017**.-----

In particolare la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può promuovere ed incoraggiare la ricerca scientifica anche mediante l'istituzione di centri di ricerca, mediante iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza della sclerodermia e delle malattie ad essa correlate, il tutto ai fini del progresso scientifico, sociale e

culturale.-----

La Fondazione favorisce le sue attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo suindicato, anche concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi da destinare agli scopi anzidetti:-----

- promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;
- mantiene contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.-----

In particolare la Fondazione si impegna nella gestione diretta di ogni aspetto delle attività di ricerca nei suddetti settori e ciò anche organizzando e amministrando in prima persona laboratori e centri di ricerca, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca, erogando e facendo quant'altro di simile e/o strumentale.-----

La Fondazione si propone anche la sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche derivanti da dette malattie sul piano sociale e quindi svolge attività di divulgazione sia relativamente agli ambiti di ricerca sia alle tematiche sociali connesse alla sclerodermia e delle malattie ad essa correlate.-----

3.4 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.-----

In particolare può, in via esemplificativa e non esaustiva:---

- realizzare e diffondere libri, riviste, pubblicazioni ed altro materiale editoriale aventi per oggetto la sclerodermia e malattie ad essa correlate;-----

- mantiene contatti con personaggi dello spettacolo e della vita sociale a livello nazionale al fine di promuovere la visibilità della fondazione stessa;-----

- tutelare e migliorare, senza alcuna finalità sindacale, la qualificazione scientifica e professionale degli operatori sanitari e dei cultori della sclerodermia come elemento sostanziale per il perseguimento degli scopi primari;-----

- valorizzare l'importanza scientifica, didattica e sociale della sclerodermia e delle malattie ad essa correlate; -----

- promuovere la crescita dell'assistenza sulla sclerodermia e le malattie ad essa correlate sul territorio nazionale ed internazionale;-----

- istituire e coordinare programmi di aggiornamento scientifico, didattico e professionale;-----

- istituire, favorire e supportare totalmente od in parte programmi di ricerca sulla sclerodermia e malattie ad essa correlate;-----

- promuovere azioni di educazione sanitaria e corsi formativi di carattere continuativo per i malati;-----

- elaborare linee guida e raccomandazioni in autonomia o in collaborazione con altre società scientifiche italiane ed estere;-----

- programmare e coordinare iniziative in tema di didattica e

di ricerca scientifica, anche mediante specifici progetti di ricerca;-----

- mantenere i rapporti con Società ed Associazioni Scientifiche Nazionali ed Internazionali;-----

- partecipare e collaborare alle attività di Enti, Società, Associazioni, Federazioni nazionali ed internazionali che abbiano tra i propri scopi lo studio e la cura della sclerodermia;-----

- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;-----

- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;-----

- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;-----

- promuovere e/o organizzare manifestazioni occasionali, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici.-----

3.5 La Fondazione potrà svolgere **attività** diverse da quelle di interesse generale, purché **secondarie** e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.6 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di **volontari** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.-----

-----Articolo 4-----

-----**Patrimonio e Fonti di Finanziamento**-----

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:-----

a) dal Fondo di dotazione;-----

b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;-----

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;-----

d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;-----

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.-----

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:-----

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;-----

b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;--

c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;-----

d) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio;-----

e) i proventi, i ricavi e le entrate derivanti dalle attività di interesse generale o dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;-----

f) le raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;-----

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione nei limiti di cui al D. Lgs. 117/2017.-----

-----Articolo 5-----

-----**Membri della Fondazione**-----

5.1 I membri della Fondazione sono il Fondatore Costituente ed eventuali Fondatori Aggiunti.-----

-----Articolo 6-----

-----**Fondatore**-----

6.1 E' Fondatore Costituente la Fondazione elvetica World Scleroderma Foundation, con sede legale a Basilea (Svizzera), Elisabethenstrasse n.3, ed iscritta nel Registro del Commercio di Basilea Città CHE-236.809.715.-----

6.2 Successivamente alla Costituzione, il Fondatore Costituente può individuare quale Fondatore aggiunto qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica, giuridica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, alle condizioni che seguono:-----

(i) condivida gli scopi della fondazione;-----

(ii) concorra al patrimonio della Fondazione con un contributo significativo al Patrimonio Netto o, anche senza alcun contributo, purché ritenuto particolarmente meritevole per l'impegno per l'operatività della Fondazione o per l'attività svolta a favore della Fondazione.-----

L'ammissione a Fondatore aggiunto deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta.-----

-----Articolo 7-----

-----**Esclusione e recesso dei membri della Fondazione**-----

7.1 I Fondatori possono essere esclusi per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, ina-

dempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente, reiterata mancata partecipazione alle riunioni del Collegio dei Fondatori, assunzioni di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di Amministrazione.-----

7.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'esclusione dei Fondatori.

7.3 I Fondatori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----

7.4 Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.-----

#### -----Articolo 8-----

##### -----Organi-----

8.1 Sono organi della Fondazione:-----

- a) il Fondatore Costituente;-----
- b) il Collegio dei Fondatori;-----
- c) Il Consiglio di Amministrazione;-----
- d) Il Presidente e il Vice Presidente;-----
- e) il Tesoriere;-----
- f) l'Organo di controllo.-----

#### -----Articolo 9-----

##### -----Fondatore Costituente-----

9.1 Il Fondatore Costituente o, se presenti anche Fondatori aggiunti, il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente Statuto, hanno i seguenti poteri:--

- a) determinare il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;-----
- b) nominare, per il solo primo mandato in sede di costituzione, i membri componenti il Consiglio di Amministrazione;---
- c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle ipotesi prevista ex art. 12.3 del presente statuto;-----
- d) nominare l'Organo di controllo;-----
- e) definire gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione.-----

#### -----Articolo 10-----

##### -----Collegio dei Fondatori-----

10.1 In caso di pluralità di Fondatori questi costituiscono il Collegio dei Fondatori.-----

#### -----Articolo 11-----

-----Convocazione e quorum delle adunanze del Collegio dei -----

-----Fondatori-----

11.1 Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente della Fondazione in Italia o in Svizzera, ogni qual volta che lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei membri con l'indicazione delle materie da trattare.-----

11.2 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno tre giorni di preavviso. Il Collegio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all'adunanza tutti i componenti in carica.-----

11.3 Ciascun componente, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad un altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.-----

L'adunanza, presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente della Fondazione che interviene senza diritto di voto, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.-----

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto previsto dal presente statuto. Ciascun membro ha diritto ad un voto.-----

Il Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.-----

Delle adunanze del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal Segretario dell'adunanza e riportato sul libro verbali del Collegio dei Fondatori Aggiunti.-----

-----Articolo 12-----

-----Consiglio di Amministrazione-----

12.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un numero dispari di membri compreso da un minimo di **tre** ad un massimo di **cinque**, tutti rieleggibili, compresi il Presidente ed il Vice Presidente e dura in carica per tre esercizi fino

all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.----

12.2 Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'Atto Costitutivo. Successivamente, il Consiglio uscente, provvederà alla nomina dei membri costituenti il Consiglio entrante, sentito il parere del Fondatore o del Collegio dei Fondatori.-----

12.3 Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i membri rimanenti, provvederanno alla sostituzione sino al raggiungimento del numero minimo previsto dal precedente art. 12.1 del presente statuto. I membri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della nomina. Qualora abbiano a cessare contemporaneamente tutti i membri costituenti il Consiglio, il Fondatore Costituente o, se presente, il Collegio dei Fondatori provvederà alla sostituzione dell'intero Consiglio. I membri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della nomina.-----

12.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.-----

-----Articolo 13-----

-----**Competenze del Consiglio di Amministrazione**-----

13.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.-----

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:-----

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione individuando i progetti da attuare;-----
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;-----
- c) redige ed approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed eventualmente quello sociale se redatto, ed entro il mese di dicembre quello preventivo;-----
- d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;----
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;-----
- f) conferisce incarichi professionali;-----
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;-----
- h) sottoscrive contratti di diversa natura;-----
- i) nomina il Tesoriere, determinandone i poteri e le facoltà;--
- j) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;-----
- k) amministra il patrimonio della Fondazione;-----
- l) delibera le modifiche dello statuto;-----
- m) delibera le operazioni straordinarie;-----
- n) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni,

associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;---  
o) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;-----  
p) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;-----  
q) delibera sugli argomenti attribuiti dallo statuto alla sua competenza.-----

13.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.-----

#### -----Articolo 14-----

##### -----Riunioni del Consiglio-----

14.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che in Svizzera.-----

14.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.-----

14.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri costituenti l'Organo di Controllo.-----

14.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.-----

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.-----

14.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.-----

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.-----

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.-----

14.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle se-



guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:---

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

-----Articolo 15-----

-----**Presidente - Vice presidente**-----

15.1 La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente su dichiarazione dello stesso Vice presidente.-----

15.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne segue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.-----

15.3 In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.-----

15.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.-----

15.5 Il Vice presidente sostituisce e fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento. -----

-----Articolo 16-----

-----**Il Tesoriere**-----

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione e la durata dell'incarico coincide con quella del Consiglio stesso.

Il Tesoriere:-----

a) riceve e custodisce gli importi dei contributi, delle erogazioni ed i versamenti effettuati in favore della Fondazione per qualsiasi altro titolo;-----

b) provvede ai pagamenti su indicazione del Consiglio di Amministrazione;-----

c) collabora con il Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Fondazione e predispone i dati per le proposte di bilancio preventivo e consuntivo;-----

d) può aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti.-----

e) entro i limiti delle disponibilità esistenti sui conti correnti, il Tesoriere ha facoltà di richiedere il rilascio di

fidejussioni a favore di terzi a garanzia di obblighi assunti dalla Fondazione e, per l'effetto di vincolare, se richiesto, i fondi;-----

f) ha altresì l'obbligo di tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Presidente, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto. Il Tesoriere può avvalersi delle prestazioni professionali di consulenti esterni.-----

-----Articolo 17-----

-----**Organo di controllo**-----

17.1 L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito in sede di nomina. I membri dell'organo di controllo sono nominati dal Fondatore o Collegio dei Fondatori. Tutti i membri dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in forma collegiale, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.-----

17.2 La durata dell'incarico è triennale e la carica è rinnovabile.-----

17.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

17.4 L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio o dal Revisore Unico.-----

17.5 I membri dell'organo di controllo possono procedere anche individualmente, ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.-----

17.6 L'organo di controllo ha inoltre il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e l'esistenza dei beni di proprietà della Fondazione, nonché di predisporre la relazione annuale al bilancio consuntivo della Fondazione.-----

-----Articolo 18-----

-----**Compensi a chi riveste cariche sociali**-----

18.1 Ad eccezione di quanto previsto per l'Organo di controllo, tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.-----

18.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere

aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi.

-----Articolo 19-----

**Esercizio Finanziario - Bilancio - utili e avanzi di gestione**

19.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota esplicativa.

19.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. --

Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

19.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

-----Articolo 20-----

**Scioglimento**

20.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

20.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa disposizione di legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

-----Articolo 21-----

**Norme applicabili**

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D. lgs. 117/2017 e altre norme di legge in materia.